



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 19 del 24 FEB. 2012

Oggetto: Tribunale di Messina. Causa "Romeo Simona c/Provincia". Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Chiamata in garanzia di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni.

L'anno duemila DODICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO

nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1) Presidente	On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2) Assessore	Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3) Assessore	Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4) Assessore	Dott. Renato	FICHERA	<u>NO</u>
5) Assessore	Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
6) Assessore	Dott. Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7) Assessore	Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8) Assessore	Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9) Assessore	Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10) Assessore	Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11) Assessore	Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12) Assessore	Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13) Assessore	Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14) Assessore	Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>NO</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie
Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Dott.ssa Anna Maria Tripodo

OGGETTO: Tribunale di Messina. Causa “Romeo Simona c/Provincia”. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Chiamata in garanzia di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni .

PROPOSTA

PREMESSO che con atto notificato il 16/05/11 la Sig.ra Simona Romeo ha citato questa Provincia innanzi al Tribunale di Messina per sentirla condannare al risarcimento dei danni e lesioni personali subiti in occasione del sinistro occorso il 26/08/08 a causa di massi caduti dalla collina prospiciente la SS113 e Villaggio Acqualodrone.;

PREMESSO che con polizza n°107005281, RCG, relativa al contratto rep. 13451 del 5 marzo 2008, la Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (più avanti: Faro S.p.A.) si è impegnata nei confronti di questa Provincia a coprire i rischi per i danni subiti da terzi derivanti dal patrimonio immobiliare provinciale nel periodo di operatività della polizza 05/03/2008 – 05/06/2010;

CHE pertanto, il sinistro regolarmente denunciato alla Compagnia ricade nel periodo di copertura assicurativa ;

VISTO l'art. 8 della polizza n°107005281 a mente del quale “la società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale...designando... i Legali e i tecnici indicati dall'assicurato...avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'assicurato stesso...;

RILEVATO che dai report trasmessi dalla medesima società assicuratrice diversi giudizi, compreso quello in esame, promossi da terzi contro la Provincia per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel periodo di copertura assicurativa non risultano definiti da Faro S.p.A. né stragiudizialmente, né, dagli atti risulta alcuna autorizzazione per la costituzione in giudizio dell'Ente;

RILEVATO ancora che la Faro S.p.A. - in virtù della decisione assunta dal Consiglio di Stato il 28/09/2011, che riforma l'ordinanza n°3296/11, resa in sede cautelare, con cui il TAR Lazio ha deciso la sospensione dell'efficacia del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del

28/07/2011, che disponeva la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di tutti i rami – era stata posta nuovamente in **liquidazione coatta amministrativa** e che conseguentemente riviveva il provvedimento del 29/07/2011 n°2919 con il quale l'ISVAP ha nominato il Commisario liquidatore nella persona dell'Avv. Dario Grosso;

VISTO il successivo decreto del 12 ottobre 2011 con cui il Presidente del TAR Lazio in relazione ai motivi aggiunti al ricorso cautelare n. 7035/2011, proposto dalla Società Memoin S.p.A., ha, tra l'altro, in accoglimento dell'istanza cautelare, sospeso l'efficacia della revoca all'autorizzazione all'attività in tutti i rami e di liquidazione coatta amministrativa, fino all'esame collegiale della domanda cautelare fissato per la Camera di Consiglio del 03 novembre 2011;

VISTA la decisione del 03 novembre 2011 con cui il TAR Lazio ha posto in liquidazione coatta amministrativa la "Faro";

VISTE le note del 09/02/2011 n°5428/11 e del 28/09/2011 n°32472/11 indirizzate al Dr. Giovanni De Marco, già Commissario Straordinario della Faro S.p.A., con le quali si evidenziavano una serie di anomalie nella gestione del rapporto (mancato pagamento sentenze; assenza di comunicazione sulla necessità o meno di nomina del difensore; ritardo nella corresponsione dei compensi dei Legali designati dalla Provincia, posti dal citato art. 8 a carico della medesima Compagnia);

CONSIDERATO, altresì, che la perdurante assenza di qualsiasi tempestiva indicazione in ordine alla definizione o meno della pratica, a maggior ragione in presenza di un giudizio, concretizza per quest'Ente un gravissimo pregiudizio;

RILEVATO che gli obblighi contrattuali assunti da FARO S.p.A. nei confronti di quest'Ente, stante l'attuale stato giuridico della Società, non mettono al riparo questa Provincia dai rischi di eventuali soccombenze giudiziali, ma anche dal rischio che quest'ultima, sia individuata come unico soggetto nei confronti del quale agire per l'esecuzione delle sentenze;

CONSIDERATO, in particolare, che la tardiva costituzione dell'Ente comporta la preclusione all'esercizio di alcune basilari eccezioni (decadenze di rito), quali: l'eventuale chiamata in garanzia della Compagnia assicuratrice, l'eccezione dell'eventuale prescrizione del diritto attoreo, o, avuto riguardo all'appartenenza del bene, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;

CONSIDERATO, pertanto, che si appalesa necessaria e conducente per la tutela degli interessi di questa Provincia costituirsi nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Messina da Costantino Antonino,, con citazione notificata 06/07/2011 con udienza indicata per il 05/12/2011, autorizzando a tal fine il Sig. Presidente a resistere e a nominare un Legale di fiducia al quale conferire mandato difensivo, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa la chiamata in garanzia della Faro S.p.A. in persona del legale rappresentante;

RITENUTO che per l'attività che svolgerà il Legale incaricato, sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese, in relazione al valore della controversie la somma di **€1.450,00=** al lordo di c.p.a. ed I.V.A. (se dovuta) che deve essere impegnata al cod. 1010903 cap 2260 del Bilancio 2011,

con animo di rivalsa nei confronti di Faro S.p.A. in relazione agli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico e dei danni conseguenti agli eventuali esiti negativi del giudizio;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso da Simona Romeo innanzi al Tribunale di Messina dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa la chiamata in garanzia di Faro S.p.A. in persona del legale rappresentante;

DARE ATTO che prevedibilmente al Legale incaricato in relazione al valore della controversia per compensi e spese, relativi alla sua attività sarà corrisposta la somma di **€ 1.450,00=** al lordo di C.P.A. ed I.V.A.(se dovuta), con animo di rivalsa nei confronti di Faro S.p.A. in relazione agli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico e dei danni conseguenti agli eventuali esiti negativi del giudizio;

IMPEGNARE con il presente provvedimento la somma di **€ 1.450,00=** sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

DARE mandato al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

Copia atto di citazione not. 16/05/11

Il Responsabile dell'Unità Operativa

Li, 11/11/11

IL DIRIGENTE

25 NOV. 2011

L'Assessore al Contenzioso

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 25 NOV. 2011

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Anna Maria Tripodo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE ai sensi della Delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo N.6/ Contr./05 adottata nell'adunanza del 15 febbraio 2005 che esclude, dalle norme previste dall'art.1 commi 11 e 42 della L.311/2004, gli incarichi relativi alla rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione.

Addì 13 FEB. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

del 2° Dip. 1° U.O.

Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì

13 FEB. 2012

2° DIP. 1° U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 1773 Atto _____ del _____

Importo € 1.450,00

Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2011

Messina 30/12/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE

del 2° Dip. 1° U.O.

Dott. Antonino Calabro

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione 2 pubblicata all'Albo di questa Provincia 27 FEB. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 24 FEB. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

Avv. Giuseppe Pitre
Via G. Bruno 66,
98122 Messina
Tel. Fax 090695555
Cell. 327/0523446
e-mail
g.pitrex@libero.it

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
24/05/2011
Protocollo n°0019217/11

COPIA

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

ATTO DI CITAZIONE

10^o DIP LEGALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
16 MAG 2011
1° DIPARTIMENTO - ° U.D.

La sig.ra **Romeo Simona** nata il 14.09.1984 a Messina ed ivi residente in via Olimpia compl. Nettuno 4/c c.f. RMOSMN84P54F158T e la sig.ra **Minissale Concetta** nata il 5.12.1959 a Messina ivi residente in via Del Fante 74 Gardville c.f. MNSCCT59T45F158V elettivamente domiciliati in Messina, Via Giordano Bruno 66, recapito professionale dell'avv. Giuseppe Pitre del Foro di Roma, che li rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto

Romeo Simona nata a Messina il 14.09.1984 e residente in Messina in via Olimpia, C.F. RMOSMN84P54F158T, e la sig.ra Minissale Concetta, nata a Messina il 5.12.1959, c.f. MNSCCT59T45F158V, residente in via Olimpia, informate ai sensi del d.legs. n° 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nominano loro procuratore e difensore, in ogni grado e stato del presente giudizio, l'avv.to Giuseppe Pitre affinché li rappresenti e difenda, anche per l'eventuale opposizione, l'appello, atto di precetto e procedura esecutiva, mobiliare o immobiliare o anche presso terzi, con autorizzazione anche a chiamare in causa terzi, a deferire l'interrogatorio formale o giuramento decisorio. Autorizzano il predetto difensore a conciliare e transigere conferendogli ogni facoltà di legge. Eleggono domicilio presso il suo studio, sito in Messina, via G. Bruno n° 66. Prestano il consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 d.legs. 196/2003 e dei dati sensibili ex art. 22 d.legs. 196/2003

f.to Romeo Simona
Minissale Concetta

Vera la firma
f.to avv. Giuseppe Pitre

CITANO

la **Provincia Regionale di Messina**, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Messina Corso Cavour 1999 p.i. 8002760835 a comparire innanzi al Tribunale di Messina, all'udienza del **10.10.2011**, ore nove e seguenti, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., innanzi al Giudice Istruttore che sarà designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che, non comparendo, si procederà in sua contumacia per ivi sentir far diritto alle seguenti domande a chiarimento delle quali si premette:

a) In data 26.08.2008, alle ore 9,45 circa, la sig.ra Romeo Simona percorreva a bordo del motociclo Honda Sh150 tg CP18028, di proprietà della sig.ra Minissale Concetta, la strada provinciale di collegamento tra la

2039/06
26 MAG. 2011

s.s. 113 e il vill. Acqualadrone con direzione di marcia valle -monte.

b) giunta in prossimità di una curva, improvvisamente, dalla collina che fiancheggia la strada cadevano dei massi che colpivano la sig.ra Romeo Simona che perdeva il controllo del mezzo e rovinava per terra.

c) l'insidia o per meglio dire la "frana" che colpiva l'attrice si presentava all'improvviso e nessuna manovra la sig.ra Romeo Simona riusciva a compiere al fine di evitare l'ostacolo;

d) in seguito al sinistro il motoveicolo di proprietà della sig.ra Minissale riportava danni materiali per un importo di € 966,96 come risulta dal preventivo che si produce (doc.1);

e) sul luogo dell'incidente intervenivano i Vigili Urbani di Messina come da rapporto che si produce (doc.2);

f) a causa dell'occorso l'attrice riportava lesioni, infatti, veniva soccorsa dal 118 e trasportata al Pronto Soccorso dell'A.O. Papardo ove i sanitari riscontravano: *"ferita lacero contusa ginocchio sx con trauma contusivo piede caviglia e gamba sx, gomito sx trauma addominale con escoriazionicon prognosi di gg.10s.c."*;

g) le lesioni fisiche riportate dall'attrice comportavano una notevole sofferenza fisica e psichica, caratterizzata da forte dolenzia e limitazione funzionale al ginocchio sinistro, gomito sinistro, caviglia sinistra e piede sinistro, con difficoltà alla deambulazione, impossibilità a correre e praticare attività fisico-sportiva, evidenti cicatrici, che costringono la sig.ra Romeo Simona a indossare esclusivamente pantaloni e a coprirsi sempre con notevole stress per una giovane donna, procurandogli anche stati di ansia

reattivi;

h) le suindicate lesioni hanno determinato postumi a carattere permanente, correlabili all'incidente, quantificate dal CTP dott. D'Alessandro con i seguenti valori: I.T.A. di 30gg. (trenta) – I.T.P. 10 gg. al 50% - I.T.P. di 4gg. al 25%, e un danno biologico del 16 %, il tutto per importo pari ad €23.000,00;

Con lett. racc. del 20.09.2008, gli attori - tramite il proprio legale - invitavano il Comune di Messina, ai sensi dell'art.2051 e 2043 c.c. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti in occasione del sinistro sopra descritto.

Il comune di Messina, tramite lo studio tecnico assicurativo Vinci in nome e per conto della Compagnia Faro ass.ni e Riassicurazioni S.p.A, comunicava che la strada ove si era verificato il sinistro era sotto la giurisdizione della provincia Regionale di Messina e non sotto quella del Comune di Messina.

Pertanto, con ulteriore lettera a/r del 31.03.2010, gli attori invitavano l'odierna convenuta, ai sensi dell'art. 2051 e 2043 c.c. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti in occasione del sinistro sopra descritto, ma quest'ultima, a semplicemente effettuato una sommaria istruttoria senza procedere a nessun risarcimento o quantomeno ad un offerta.

E' evidente che l'improvvisa frana "sbriciolamento" sia per le caratteristiche che per l'assoluta mancanza di segnalazione, ha rappresentato una vera insidia o trabocchetto, non essendo visibile, né tantomeno

prevedibile, e pertanto, nessuna azione avrebbe potuto compiere l'odierna attrice al fine di evitare la collisione.

In relazione alla dinamica dell'incidente, si attaglia la disciplina dell'art. 2051 c.c., secondo la linea interpretativa evolutiva da ultimo espressa dalla Corte di Cassazione civ. con la sentenza 22 aprile 2010 n. 9456. Secondo i principi di diritto enucleati nella sentenza citata, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c. si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell'ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo. La nozione della custodia rappresenta dunque un elemento strutturale dell'illecito, che qualifica il potere dell'ente sul bene che esso amministra nell'interesse pubblico. I criteri di valutazione della cd. esigibilità della custodia, ineriscono alla natura ed alle caratteristiche del bene da custodire, e dunque, nel caso di specie, riguardano la estensione della strada, la dimensione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico, che sono funzionali alla sicurezza della circolazione ed in particolare dell'utente, persona fisica, che quotidianamente percorre quel tratto stradale, particolarmente frequentato da veicoli nel periodo estivo, rientra nelle possibilità di controllo e di adeguato esercizio dei poteri di custodia e relativi provvedimenti cautelari, vuoi con la apposizione di segnali che evidenziano il pericolo generico di strada soggetta a periodiche frane, vuoi con la collocazione di reti di protezione o con la costruzione di terrazzamenti. La responsabilità resta esclusa in presenza di caso fortuito, la cui prova grava sull'ente, per effetto della presunzione iuris tantum, ovvero se l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il

nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità della pubblica amministrazione, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato, ma che nella fattispecie non è riscontrabile.

Pertanto, la responsabilità del sinistro è da addebitare in via diretta ed esclusiva alla condotta colposa della Provincia Regionale di Messina, la quale, in virtù del principio del "neminem ledere", è tenuta alla manutenzione delle strade e di conseguenza dovrà essere condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra Minissale Concetta nella misura di € 966,96 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra Romeo Simona nella misura di € 23.000,00 o quell'importo maggiore o minore che il Giudice riterrà giusto ed equo, anche sulla base della disponenda CTU, oltre ad interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo.

Pertanto, non resta all'istante che adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

Le spese seguono la soccombenza.

Ritenuto quanto sopra e quant'altro sta in fatto e in diritto si chiede piaccia alla Giustizia del Tribunale adito:

1) Ritenere e dichiarare responsabile del sinistro descritto in premessa la Provincia Regionale di Messina, proprietaria della strada ove si è verificato l'incidente.

2) Di conseguenza condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Minissale Concetta nella misura di €966,96 e per la sig.ra Romeo Simona nella misura di € 23.000,00, oltre ad interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo.

3) In caso di contrasto ed occorrendo, ammettere e disporre i mezzi istruttori che si paleseranno utili e pertinenti, primo fra tutti prova per testi sulle circostanze di cui alle lettere a), b) e c) riportate in narrativa preceduti dalla locuzione vero o no che. Ci si riserva di indicare i nominativi in corso di causa.

Ammettere consulenza tecnica d'ufficio - per accertare, con espresso riferimento alla persona della sig.ra Romeo Simona: a) natura ed entità delle lesioni riportate nell'incidente per cui è causa; b) la durata della malattia e dell'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni in modo totale o parziale; c) la sussistenza di postumi permanenti e la loro incidenza sulla capacità lavorativa.; d) il grado di sofferenza per le lesioni patite.

4) Condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio.

Il contributo dovuto è di € 187,00 poiché il valore della causa è di €24.000,00

Messina, 10.05.2011

avv. Giuseppe Pitre

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Messina, ho notificato copia del suindicato atto a:

Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente pro-tempore, con sede legale in Corso Cavour, Messina, a mani di

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

16/5/11

[Handwritten signature]
[Stamp: TRIBUNALE DI MESSINA]

- 16569

hws
6
RECEIVED
11 MAR 2011

11 MAR. 2011